



INTESA SANPAOLO  
ASSICURA

Condizioni Particolari

**Polizza**  
**XME Protezione**  
Modulo Tutela Legale

# Indice

## NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

|  |                    |
|--|--------------------|
| PREMESSA   | pag. 1 di 8        |
| <b>Art.1 Che cosa è assicurato</b>                             | <b>pag. 1 di 8</b> |
| 1.1 Tutela legale  | pag. 1 di 8        |
| 1.1.1 Persone assicurabili                                     | pag. 1 di 8        |
| 1.1.2 Prestazioni  | pag. 1 di 8        |
| <b>Art.2 Che cosa non è assicurato</b>                         | <b>pag. 2 di 8</b> |
| 2.1 Esclusioni   | pag. 2 di 8        |
| <b>Art.3 Quali sono i limiti delle coperture</b>               | <b>pag. 3 di 8</b> |
| <b>Art.4 Dove valgono le coperture</b>                         | <b>pag. 4 di 8</b> |
| <b>Art.5 Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>                | <b>pag. 4 di 8</b> |
| <b>Art.6 Quando cominciano e quando finiscono le coperture</b> | <b>pag. 4 di 8</b> |
| 6.1 Carenze  | pag. 4 di 8        |
| <b>Art.7 Modifiche del premio del modulo</b>                   | <b>pag. 5 di 8</b> |
| <b>Art.8 Insorgenza del caso assicurativo</b>                  | <b>pag. 5 di 8</b> |
| <b>NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINITRI</b>                | <b>pag. 5 di 8</b> |
| <b>Art. 9 Denuncia del sinistro</b>                            | <b>pag. 5 di 8</b> |
| 9.1 Obblighi dell'assicurato                                   | pag. 6 di 8        |
| <b>Art. 10 Gestione del caso assicurativo</b>                  | <b>pag. 6 di 8</b> |
| <b>Art. 11 Libera scelta del legale</b>                        | <b>pag. 7 di 8</b> |
| <b>Art. 12 Recupero di somme</b>                               | <b>pag. 7 di 8</b> |
| <b>GLOSSARIO</b>   | <b>pag. 1 di 2</b> |

---

## NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE ACQUISTATE

---

### PREMESSA

Le presenti Condizioni Particolari contengono le norme contrattuali specifiche relative al Modulo Tutela Legale (nel seguito lo definiremo per semplicità "Modulo") che il sottoscrittore della Polizza XME Protezione (nel seguito per semplicità li definiremo il "Contraente" e la "Polizza") può acquistare contestualmente all'acquisto della Polizza oppure in un momento successivo, sottoscrivendo rispettivamente il Modulo di Polizza o l'apposita Appendice Contrattuale.

Le Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza, contenenti le norme relative alle modalità di stipula di XME Protezione, sono consegnate al Contraente all'acquisto della Polizza e sono pubblicate sul sito internet [www.intesasanpaoloassicura.com](http://www.intesasanpaoloassicura.com).

---

### Articolo 1

#### CHE COSA È ASSICURATO

##### 1.1 Tutela legale

La Compagnia assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, nei casi indicati nella presente polizza. Sono garantite le spese per l'intervento di un unico Avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato. Sono inoltre garantite le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione. Sono infine riconosciute le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato.

Gli oneri e spese oggetto delle garanzie della presente Polizza sono rimborsati entro **il limite di € 10.000 per caso assicurativo e con il limite di € 50.000 per ciascuna annualità di polizza.**

Il Massimale non può essere modificato.

##### 1.1.1 Persone assicurabili

Le garanzie vengono prestate a favore:

- a) dell'Assicurato indicato nel Modulo di Polizza o nell'Appendice contrattuale, e delle persone che convivono in modo continuativo con lui;
- b) dei figli dell'Assicurato di età non superiore a 26 anni residenti altrove per motivi di studio;
- c) dei figli minorenni dell'Assicurato, non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
- d) dei figli nati fuori dal matrimonio minorenni non facenti parte del nucleo familiare;
- e) dei minori in affidamento familiare ai sensi di legge.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa Assicurazione, le garanzie vengono prestate **unicamente a favore dell'Assicurato/Cliente.**

##### 1.1.2 Prestazioni

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate in veste di conduttori o proprietari della abitazione principale nei seguenti casi:

- 1) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
- 2) richiesta di Risarcimento danni. L'esercizio di pretese al Risarcimento danni extracontrattuali a persone e/ o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Le garanzie sono prestate, nell'ambito della vita privata, anche in relazione agli Animali domestici di proprietà degli assicurati, nei seguenti casi:

- 3) difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex Art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di, prescrizione, archiviazione, amnistia ed indulto;
- 4) richiesta di Risarcimento danni. L'esercizio di pretese al Risarcimento danni extracontrattuali a persone e/ o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- 5) controversie con Collaboratori domestici. Controversie relative a rapporti di lavoro con Collaboratori domestici regolarmente assunti;
- 6) pedoni e ciclisti. L'esercizio di pretese che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli privati o pubblici. La presente opera in deroga all'Art. 2.1 Esclusioni alla lettera f);
- 7) controversie contrattuali con i fornitori delle utenze domestiche.

Le garanzie sono prestate agli assicurati esclusivamente quali utenti web e di Social e Media Network, nei seguenti casi:

- 8) richiesta di Risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'assicurato su pagine web e su Social e Media Network. L'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.
- 9) difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web. Per i reati dolosi la garanzia opera in corso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato.

---

## Articolo 2

### CHE COSA NON E' ASSICURATO

#### 2.1 Esclusioni

**Le garanzie non sono valide:**

- a) per le vertenze del diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;**
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;**
- d) per vertenze riguardanti i diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;**
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di veicoli soggetti ad assicurazione obbligatoria, di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da**

- diporto (ai sensi dall'Art. 3 del d. Lgs. 171/2005);
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
  - h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
  - i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
  - j) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
  - k) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa;
  - l) per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione principale dell'Assicurato;
  - m) per le controversie relative alla multiproprietà, alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
  - n) per i casi di adesione a class action;
  - o) per i casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale;
  - p) per le vertenze contrattuali con la Compagnia e con la banca che intermedia la Polizza;
  - q) per i fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
  - r) per i casi di difesa penale per abuso di minori;
  - s) per controversie relative a contratti finanziari, bancari e a polizze RCA.
- Inoltre:
- t) Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Cliente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.
  - u) Sono escluse le indennità di trasferta e, nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione, ogni duplicazione di onorari.

La Compagnia e/o ARAG non si assumono il pagamento:

- di multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (Art. 541 Codice di Procedura Penale).

---

### Articolo 3

#### **QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE**

Le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 (due) tentativi per sinistro e non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio.

In caso di controversie contrattuali con i fornitori delle utenze domestiche, le garanzie sono prestate qualora il pagamento avvenga mediante RID bancario o SDD (domiciliate) e purché il valore in lite sia superiore ad € 100,00.

In caso di richiesta di risarcimento di danni extracontrattuali subiti per reati di terzi commessi tramite l'utilizzo del web, l'attivazione della prestazione è subordinata all'instaurazione di un procedimento penale nel quale il responsabile sia rinviato a giudizio.

In caso di difesa penale per reati commessi tramite l'utilizzo del web, per i reati dolosi la garanzia opera in caso di assoluzione passata in giudicato o di derubricazione del reato da doloso a colposo o di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto come reato.

Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

---

#### Articolo 4

##### DOVE VALGONO LE COPERTURE

Le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi e per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi, per le vertenze contrattuali in materia di lavoro, con i fornitori anche in relazione alla ristrutturazione edilizia, relative ad appalto e subappalto, alla locazione, al diritto di proprietà e altri diritti reali e per la chiamata in causa della Compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile e/o dei fornitori di beni e servizi per il Cliente;
- nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino per le vertenze contrattuali con i clienti, con agenti/rappresentanti, in materia amministrativa, fiscale, tributaria, per l'impugnazione delle delibere condominiali e per vertenze con istituti ed enti pubblici previdenziali.

Per le vertenze contrattuali con i fornitori relative all'utilizzo del web e social e media network, le prestazioni valgono per i sinistri che siano insorti in tutto il Mondo sempreché l'Ufficio Giudiziario competente si trovi in uno dei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein.

---

#### Articolo 5

##### DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Se il Cliente non comunica - o comunica in modo inesatto - circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all'Indennizzo/Risarcimento e l'Assicurazione stessa può cessare, come previsto negli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

##### L'Assicurato è tenuto:

- ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e/o alla polizza;
- regolarizzare a proprie spese, secondo le norme vigenti, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

---

#### Articolo 6

##### QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

Le coperture del Modulo cominciano alle ore 24 della data indicata nel Modulo di Polizza o nell'Appendice Contrattuale, a condizione che sia stato pagato il premio, e cessano alla data di scadenza della Polizza. In caso di tacito rinnovo della scadenza della Polizza sarà rinnovata per un ulteriore anno anche la scadenza delle coperture del Modulo, salvo disdetta della Polizza o del Modulo da parte del Cliente o della Compagnia, da comunicarsi nei tempi e con le modalità previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza.

##### 6.1 Carenze

La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:

- a. durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa;
- b. trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.

Se il Modulo viene acquistato senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente avente a oggetto la copertura Tutela legale, la carenza di cui alla lettera b) non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni previste dal Modulo.

Sarà pertanto onere del Cliente, in sede di denuncia di sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente avente a oggetto la copertura di Tutela legale.

---

## Articolo 7

### MODIFICHE DEL PREMIO DEL MODULO

La Compagnia può variare unilateralmente l'importo del premio del Modulo acquistato, previa comunicazione al Cliente almeno 60 giorni prima della scadenza delle coperture del Modulo.

In tal caso, il Cliente ha il diritto di esercitare la disdetta dal Modulo nelle modalità indicate nella comunicazione inviatagli dalla Compagnia.

In assenza di disdetta dal Modulo o dalla Polizza da parte del Cliente, il contratto XME Protezione si intenderà tacitamente rinnovato alle nuove condizioni di premio.

---

## Articolo 8

### INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO

Ai fini del presente contratto, per insorgenza del sinistro si intende la data in cui si verifica l'evento dannoso inteso, in base alla natura della vertenza, come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;
- la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data del verificarsi del primo evento dannoso.

Si considerano come unico sinistro, a tutti gli effetti, uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti. La data di insorgenza corrisponde a quella del primo evento dannoso.

In caso di pluralità di Assicurati coinvolti in un unico sinistro, la garanzia viene prestata con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli Assicurati a prescindere dagli oneri da ciascuno sopportati. Se al momento della definizione del sinistro il massimale risulta non esaurito, il residuo viene ripartito in parti uguali tra agli Assicurati che non hanno ricevuto integrale ristoro.

---

## NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

### Articolo 9

#### DENUNCIA DEL SINISTRO

La gestione dei Sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Compagnia a:

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** - Viale del Commercio n.59 - 37135

Verona, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- [www.arag.it](http://www.arag.it)
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557
- mail per invio nuove denunce di Sinistro: [denunce@ARAG.it](mailto:denunce@ARAG.it)
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449

## 9.1 Obblighi dell'assicurato

1. Gli assicurati hanno l'obbligo di denunciare il Sinistro nel momento in cui viene notificato il primo atto di indagine penale a loro carico. ARAG Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia provvede al rimborso delle spese di difesa sostenute, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza. Nel caso in cui il giudizio riaperto dopo una precedente archiviazione si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del reato da doloso a colposo, ARAG richiederà all'Assicurato il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio. La prestazione opera in deroga all'Art. 2.1, lett. g).

**2. L'Assicurato deve presentare alla Compagnia o ad ARAG immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifichi o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.**

3. La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione **incluso ogni mezzo di prova a disposizione e necessario per permettere alla Compagnia di tutelare gli interessi dell'Assicurato.**

A titolo esemplificativo, dovranno essere forniti:

- generalità e recapiti della controparte;
- estremi della controversia con l'indicazione delle pretese/contestazioni proprie e/o di controparte ed i riferimenti temporali della vicenda;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia dei documenti rilevanti (contratti, fatture, ricevute, verbali, certificati, fotografie ecc.);
- dichiarazioni testimoniali corredate da copia di un documento di identità del teste;
- copia dell'informazione di garanzia o ogni altro atto notificato all'Assicurato.

In mancanza, la Compagnia o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

---

## Articolo 10

### GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare** il bonario componimento della controversia. **ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, comprensiva dell'assistenza del legale avanti al mediatore** ai sensi dell'Art. 1. Qualora l'Assicurato abbia già dato mandato a Legali e Periti per la gestione della fase stragiudiziale, ARAG non corrisponderà alcun onere di cui dell'Art. 1. **L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato.**

**2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano,**



**L'Assicurato comunica alla Compagnia** gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere a ARAG di valutarne le possibilità di successo. **Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto **nei termini dell'Art. 2.1 u) per la trattazione giudiziale.**

**Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.**

3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento **qualora l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del punto 2 del presente articolo.**

**4. È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:**

- la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;
- la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.

5. La Compagnia non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.

**6. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e ARAG e/o la Compagnia, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**

7. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**8. Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Compagnia e/o ARAG l'azione civile dovrà potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia prevista obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.**

---

## Articolo 11

### LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato, **limitatamente alla fase giudiziale**, ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto:**

**a) presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**

**b) presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.**

**Nel caso di scelta di cui al punto b), ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, ARAG fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui dell'Art. 1 – Che cosa è assicurato**

In fase giudiziale, l'Assicurato comunica ad **ARAG il nominativo del legale prescelto.**

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, **ARAG può nominare direttamente il legale.**

**L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Compagnia e/o ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.**

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia o ARAG.

**La Compagnia non è responsabile dell'operato dei Legali.**

---

## Articolo 12

### RECUPERO DI SOMME

Spettano integralmente all'Assicurato i Risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

**Ad ARAG, che ha facoltà di rivalsa nei confronti dell'Assicurato, spettano la restituzione degli onorari, delle competenze e delle spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente o stragiudizialmente, qualora le abbia sostenute o anticipate, nella misura in cui le stesse siano state recuperate dalla controparte.**

**In ogni caso l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1916 Codice Civile, cede Ad ARAG tutti i diritti a conseguire da terzi il rimborso delle spese sostenute a qualsiasi titolo, acconsentendo altresì all'esercizio delle relative azioni.**

---

**GLOSSARIO****ANIMALI DOMESTICI**

Per animali domestici si intendono cani, gatti, pesci, criceti, uccelli, conigli, furetti e più in generale ogni animale da compagnia.

---

**APPENDICE CONTRATTUALE**

Il documento sottoscritto dal Contraente che descrive, quando effettuate successivamente alla polizza "XME Protezione", le operazioni di acquisto di nuovi Moduli, di variazione dei massimali e/o di disdetta dei moduli già acquistati.

---

**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

La Società a cui Intesa Sanpaolo Assicura ha affidato la gestione dei sinistri Tutela Legale.

---

**ASSICURATO**

Il soggetto residente in Italia il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

---

**ASSICURAZIONE**

Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato

---

**COLLABORATORE DOMESTICO**

La persona che presta la propria opera, in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro, presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall'Assicurato, come ad esempio colf, assistenti familiari, badanti, baby sitter, camerieri, eccetera.

---

**COMPAGNIA**

La Compagnia Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. ha sede legale in Italia, Corso Inghilterra 3 – 10138

---

**CONTRAENTE**

La persona che stipula il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura.

---

**FILIALE**

La Filiale di una Banca appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo che svolge attività di intermediazione per incarico della Società.

---

**FRANCHIGIA**

Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato, espressa in cifra fissa.

---

**MODULI ASSICURATIVI**

Le coperture assicurative acquistabili con la polizza "XME Protezione".

---

**MODULO DI POLIZZA**

Documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati e le singole coperture con i relativi indennizzi, il premio e la durata delle coperture assicurative.

---

**ORGANISMO DI MEDIAZIONE**

Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione.

---

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Periodo che va dalla decorrenza della copertura del Modulo assicurativo alla scadenza della polizza "XME Protezione"

---

### **SPESE DI GIUSTIZIA**

Spese del processo o processuali che: • in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato (Art. 535 del Codice di Procedura Penale); • in un giudizio civile, invece, sono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifondere

---

### **TUTELA LEGALE**

L'Assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005, Artt. 163, 164, 173, 174 e correlati (c.d. Codice delle Assicurazioni) i cui sinistri sono gestiti da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

---

# Polizza XME Protezione



---

## ADDENDUM ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI

---

A decorrere dal 1 Gennaio 2019 i dati societari di Intesa Sanpaolo Assicurati S.p.A. saranno i seguenti:

Intesa Sanpaolo Assicurati S.p.A. Sede Legale: Corso Inghilterra 3, 10138 Torino Direzione Generale: Via San Francesco D'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasampaoloassicurati.com Capitale Sociale Euro 27.912.258 Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28

Documento redatto in data 15/12/2018